REGOLAMENTO (CEE) N. 1507/70 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1970
relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese (3), i prezzi d'intervento in Francia, nel settore dello zucchero, sono diminuiti del 9,33 %, ossia di 11,01 FF per 100 kg per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria, e di 9,58 FF per 100 kg per lo zucchero greggio di barbabietola ;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dello zucchero offerto all'organismo d'intervento ; che è necessario sottoporre gli importi in causa ad una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi che devono essere pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a causa degli interventi sul mercato interno, vengono diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ; che specialmente nel settore dello zucchero è interessata la restituzione alla produzione ; che è inoltre necessario prevedere misure complementari per il regime di compenso delle spese di immagazzinamento;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento ; che per lo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima da esportare verso i paesi terzi senza restituzione comunitaria, il livello di prezzo, in conseguenza del suo solo sbocco ammesso, deve allinearsi al livello del prezzo del mercato mondiale qualunque sia la sua provenienza ; che pertanto la riscossione di un importo di compensazione non è più giustificata ;

considerando che lo zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese destinato ad essere esportato non viene venduto al prezzo di mercato francese ma al prezzo comunitario ; che pertanto è indicato non riscuotere l'importo di compensazione all'esportazione di detto zucchero ;

considerando che è opportuno fissare gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 in modo forfettario ; che è possibile rinunciare all'applicazione di tali importi quando l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento è irrilevante ; che l'effetto delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento è indentico per le importazioni e per le esportazioni ;

considerando che i fabbricanti di zucchero sono obbligati a pagare ai produttori di barbabietole, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero nel quadro della quota massima, prezzi minimi fissati a livello comunitario ; che in considerazione del rapporto esistente tra i prezzi d'intervento dello zucchero e i prezzi minimi della barbabietola, è necessario fissare in franchi francesi i prezzi minimi della barbabietola che i fabbricanti devono pagare ai bieticoltori tenendo conto dell'aumento del prezzo d'intervento ;

considerando che, nella misura necessaria, è opportuno adattare gli importi della restituzione alla produzione e del premio di denaturazione fissati anteriormente al 1° agosto 1970, per lo zucchero che sarà utilizzato dopo tale data ;

considerando che è indicato che tutta la produzione della campagna saccarifera 1970/1971 riceva lo stesso prezzo ; che l'aumento dei prezzi francesi nel settore dello zucchero è previsto per il 1° agosto 1970 ; che pertanto per lo zucchero della suddetta

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.

campagna, prodotto ed esportato anteriormente a tale data, necessita riscuotere il nuovo importo di compensazione ;

considerando che al fine di evitare perturbazioni nel mercato dello zucchero, è necessario riscuotere una tassa di compensazione sulle giacenze esistenti il 1° agosto 1970 ; che l'ammontare di tale tassa può essere fissato ad un livello che non tiene conto delle differenze di qualità dello zucchero in considerazione delle attuali minime incidenze dovute a tali differenze di qualità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Articolo 2

1. Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia sono fissati come indicato nell'allegato. Tuttavia, per lo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima ed esportato verso i paesi terzi non viene riscosso alcun importo di compensazione.

2. Gli importi di compensazione di cui al paragrafo 1 non sono riscossi in caso di esportazione dello zucchero venduto dall'organismo d'intervento francese a seguito di un atto comunitario nel quale il prezzo di vendita è indicato in unità di conto.

Articolo 3

Le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2], che la Francia deve pagare per 100 chilogrammi di zucchero bianco sono diminuite di :

1. 6,68 franchi francesi per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69 [4] ;

2. 11,01 franchi francesi per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti che figurano negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 765/68.

Articolo 4

Il coefficiente 0,9067 si applica in Francia ai seguenti importi espressi in unità di conto nelle regolamentazioni comunitarie :

1. le cauzioni ;

2. i premi di denaturazione ;

3. le maggiorazioni e le riduzioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/69 [6] ;

4. gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 782/68 ;

5. l'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 782/68 ;

6. gli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971 [7] ;

7. gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto dai produttori di barbabietole e di canne [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 187/70 [9] ;

8. il livello massimo dell'aiuto risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 911/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, relativo alle misure destinate ad agevolare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare [10] ;

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
[3] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.
[5] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.
[6] GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 19.
[7] GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 22.
[8] GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 13.
[9] GU n. L 24 del 31. 1. 1970, pag. 59.
[10] GU n. L 118 del 17. 5. 1969, pag. 1.

9. l'importo di cui all'articolo unico del regolamento (CEE) n. 2562/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, che fissa, per la campagna saccarifera 1969/1970, l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione [1].

Articolo 5

Ai prezzi minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, espressi in unità di conto, viene applicato in Francia il coefficiente 0,9067.

Articolo 6

1. Le restituzioni alla produzione fissate anteriormente al 1° agosto 1970 per lo zucchero utilizzato dopo tale data nella fabbricazione dei prodotti che figurano negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 765/68, sono aumentate in Francia di 2,10 franchi francesi per 100 chilogrammi.

2. Al premio di denaturazione che figura in un titolo di premio di denaturazione rilasciato anteriormente al 1° agosto 1970 per lo zucchero denaturato dopo tale data, è applicato in Francia il coefficiente 1,02.

Articolo 7

Lo zucchero greggio di canna francese prodotto a decorrere dal 1° luglio 1970, esportato anteriormente al 1° agosto 1970 e importato nel paese destinatario a decorrere da quest'ultima data, è considerato come esportato dopo il 1° agosto 1970.

Articolo 8

1. La Francia riscuote una tassa sulle quantità di zucchero bianco e di zucchero greggio prodotte anteriormente al 1° luglio 1970 e che si trovano in giacenza e in libera pratica nel suo territorio alle ore 0,00 del 1° agosto 1970.

2. L'importo della tassa di cui al paragrafo 1 è pari a :

— 2,10 franchi francesi per 100 chilogrammi per lo zucchero bianco,

— 1,83 franchi francesi per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1669/69 della Commissione del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1282/70 [3], è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 13.

(2) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 79.

ALLEGATO

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore dello zucchero

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF
		per 100 kg
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	4,45
	II. zuccheri greggi	3,86
	B. Non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	11,01
	II. zuccheri greggi	9,58
17.03	Melassi, anche decolorati	1,65
		per 1.000 kg
12.04	Barbabietole da zucchero (anche tagliate in fettucce), fresche, disseccate o in polvere ; canne da zucchero :	
	A. Barbabietole da zucchero :	
	Fresche	8.81
		per 1 % di tenore di saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale : zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi, ad eccezione del sorbosio	0,1101
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1101
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,1101
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, ad eccezione dei melassi aromatizzati o addizionati di sostanze coloranti	0,1101

(1) Per 100 kg netti del prodotto in oggetto.